

# “Il Provvedimento del 1° agosto 2023 di modifica alle disposizioni di Banca d’Italia”.

*Le novità in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio.*

---

**Avv. Vincenzo Colarocco**

**Avv. Marta Cogode**

**Avv. Lorenzo Baudino Bessone**

# INDICE

---

- Excursus
- Le principali novità del provvedimento
- La figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio
- L'esternalizzazione dei controlli antiriciclaggio
- I nuovi compiti del Responsabile della funzione antiriciclaggio
- L'organo con funzione di supervisione strategica
- L'organo con funzione di gestione
- Le disposizioni applicabili ai gruppi
- Il principio di proporzionalità

# EXCURSUS

---

Il 27 marzo 2019

La Banca d'Italia emanava le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»

## FINALITA'

- Prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2007 (in seguito, anche i «**Destinatari**») svolgano una **valutazione annuale** complessiva, con un approccio **risk-based**, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (cd. «**autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio**»);
- Attraverso l'esercizio di cui sopra, agevolare la definizione e attuazione di strategie organizzative, procedurali e di controlli interni, nonché sistemi informativi (in generale, anche i «**Presidi**») idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio sia a livello nazionale che europeo.



## *AGGIORNAMENTO del 1° agosto 2023*

### **La Banca d'Italia emana un Provvedimento di modifica delle Disposizioni del 27 marzo 2019**

*Il nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia (in seguito anche il «**Provvedimento**») è destinato ad entrare in vigore il **14 novembre 2023** (90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del 16 agosto 2023).*

# LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

---

1. La figura dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio
2. L'esternalizzazione dei controlli antiriciclaggio
3. I nuovi compiti del Responsabile della funzione antiriciclaggio
4. Le nuove funzioni dell'Organo con funzione di supervisione strategica e dell'Organo di gestione
5. Le disposizioni applicabili ai gruppi
6. Il principio di proporzionalità



# LA FIGURA DELL'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

---

La seconda novità riguarda l'obbligo per i Destinatari di nominare un componente dell'organo di amministrazione quale **Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio** (in seguito, anche l' «**Esponente**»); tale adempimento rientra oggi tra i cd. **Presidi organizzativi minimi** che devono essere adottati dai Destinatari per dimostrare la conformità alla normativa antiriciclaggio (Sezione *III-bis* del Provvedimento).

La nomina dell'Esponente spetta all'organo di supervisione strategica (generalmente, il consiglio di amministrazione). L'incarico, come si dirà, può essere attribuito ad un componente dell'organo di amministrazione, oppure, al Direttore generale (quando sia possibile in virtù del principio di proporzionalità di cui *infra*).

L'Esponente deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera.



# LA FIGURA DELL'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

---

L'Esponente funge da punto di raccordo tra il Responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi aziendali (di gestione e di supervisione strategica).

Tra le principali attività cui è chiamato l'Esponente si possono elencare le seguenti:

- a) **Monitora** l'adeguatezza delle politiche, procedure e misure di controllo interno;
- b) **Supporta** l'organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;
- c) assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- d) informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- e) **verifica** che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti.




# LA FIGURA DELL'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

---

## I Destinatari devono dettagliare nella Policy antiriciclaggio

1. i casi in cui la funzione antiriciclaggio riferisce agli organi aziendali **direttamente** o **per il tramite dell'Esponente** e assicurano che la funzione informi direttamente gli organi aziendali almeno in caso di violazioni e carenze significative



2. le ipotesi di **conflitto di interessi** e le misure atte a prevenirli e mitigarli nonché i requisiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio. La Policy indica inoltre i criteri con i quali viene verificata la **disponibilità di tempo necessaria** per l'efficace svolgimento dell'incarico.



# L'ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

---

Il Provvedimento specifica che lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a **soggetti esterni** nel rispetto del **principio di proporzionalità** (proporzionalità che dovrà pertanto essere oggetto di motivazione adeguata da parte dei Destinatari in relazione ai fattori già elencati).

In caso di esternalizzazione, il **responsabile della funzione antiriciclaggio** è tenuto a svolgere le seguenti attività minime:

- **monitorare**, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore;
- **verificare** che il servizio erogato dal fornitore consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- **informare** regolarmente agli organi aziendali in merito allo svolgimento dei compiti esternalizzati in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.



# I NUOVI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

---

Il Provvedimento introduce nuovi compiti della funzione antiriciclaggio:

- **definire**, d'accordo con il responsabile delle segnalazioni di operazione sospette, **procedure di gestione delle segnalazioni interne** (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- **informare periodicamente gli organi aziendali** - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, in base a quanto stabilito nella policy antiriciclaggio - circa lo **stato di avanzamento delle azioni correttive** adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle.

Inoltre, quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo della funzione antiriciclaggio.



## L'organo con funzione di supervisione strategica

---

In relazione ai [nuovi compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica](#), oltre a nominare l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, sono di sua competenza:

- ✓ assicurare che l'esponente nominato come responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio del destinatario.
- ✓ assicurare che sia approntato un **sistema di condivisione della documentazione** che consenta agli organi aziendali [accesso diretto](#) alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- ✓ con cadenza [almeno annuale](#), **valutare** l'attività della funzione antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate.



## L'ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE

---

In capo all'organo con funzione di gestione, già responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio, viene posto il compito di **esaminare le proposte di interventi organizzativi e procedurali** presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle.

In caso di esternalizzazione, inoltre, deve assicurare il rispetto della normativa applicabile e, a tal fine, riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.



## LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

---

Importanti novità riguardano, infine, la disciplina [antiriciclaggio nei gruppi](#) con le modifiche apportate alla parte IV del Provvedimento.

Viene precisato che gli organi aziendali della capogruppo:

- **adotta gli indirizzi strategici** in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio;
- **nomina** un componente dell'organo di amministrazione (o il direttore generale quando ricorrono le condizioni già analizzate) quale Esponente a livello di gruppo;
- **assicura** che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che gli organi aziendali e le strutture interne di ciascuna componente del gruppo, comprese le funzioni di controllo, dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i relativi compiti. A tal fine, definisce e approva **procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo.**



# LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

---

Nei gruppi:

## L'Esponente di gruppo

Costituisce il principale **punto di contatto** tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

## La funzione antiriciclaggio di gruppo

**Coordina i responsabili delle funzioni antiriciclaggio** delle singole componenti del gruppo, incluse quelle estere. In particolare:

- sovrintende** all'esercizio di **valutazione dei rischi** di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;
- redige** una **valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo**;
- presenta agli organi aziendali della capogruppo una **relazione annuale**, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;
- elabora** e sottopone agli organi aziendali della capogruppo **procedure, metodologie e standard di gruppo in materia antiriciclaggio**;
- stabilisce flussi informativi** periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

# Il principio di proporzionalità

---

Il principio di proporzionalità (già principio cardine del Provvedimento del 2019) troverà applicazione anche nelle aree del Provvedimento novellate, e in particolare:

1

• In linea con il principio di proporzionalità **l'incarico dell'Esponente responsabile per la funzione Antiriciclaggio** può essere attribuito al **direttore generale**, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Ciò è possibile, ad es., quando vi sia: assenza di esponenti esecutivi nell'organo di amministrazione; organi con pochi componenti; particolare onerosità, in termini di disponibilità di tempo, dell'attribuzione dell'incarico a esponenti esecutivi.

2

• **La responsabilità della funzione antiriciclaggio** può essere attribuita **all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio**, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. Il ricorso a questa soluzione organizzativa è espressamente motivato con riguardo ai criteri di proporzionalità indicati nella slide precedente

3

• Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni nel rispetto del principio di proporzionalità.



STUDIO  PREVITI  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

